

CONSIP SpA

Lotto n. 6

**Polizza D&O
Responsabilità Civile di Amministratori, Dirigenti e
Componenti degli Organi di controllo**

**Durata: dalle ore 24,00 del 28/02/2010
alle ore 24,00 del 28/02/2015**

FRONTESPIZIO DI POLIZZA

La presente copertura è prestata in forma CLAIMS MADE e, pertanto, la garanzia è valida per le Richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di durata del contratto (per Atti illeciti accaduti entro il periodo di retroattività ove previsto), e per sinistri non conosciuti alla data di decorrenza, nei seguenti termini:

Polizza n.

Punto 1. Ragione Sociale del Contraente: CONSIP SPA

Sede Legale: VIA ISONZO19 E, 00198 ROMA

Punto 2. Periodo di Durata della Polizza:

Dalle ore 24.00 del 28/02/2010

Alle ore 24.00 del 28/02/2015

Punto 3. (i) Massimale:

Per Perdite Pecuniarie	€20.000.000,00
Per Costi di Difesa	€5.000.000,00

(ii) Sottolimiti:

Per Costi di Difesa per Inquinamento	€300.000,00
Per Amministratori Ritirati	Massimale di polizza

Punto 4. Franchigia: nessuna

Punto 5. Premio:

Premio netto	
Tasse	
Totale	

Punto 6. Data di Continuità:

Controversia giudiziaria in corso e antecedente la data del: 30.03.2005.

Punto 7. Estensione Territoriale: Mondo intero escluso USA e Canada

La presente polizza é emessa in

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI
E COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO**

In considerazione del premio pagato ed in fede alle dichiarazioni rese all'Assicuratore mediante il questionario formante parte integrante della presente polizza, dei suoi allegati e del materiale incorporato,di seguito chiamata "Assicuratore", concorda quanto segue:

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A: RESPONSABILITÀ CIVILE DI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale stabilito al punto 3 del Frontespizio di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di Durata della Polizza in seguito a qualsiasi Atto illecito, reale o presunto, commesso dall'Assicurato, salvo il caso di colpa grave e dolo, nell'esercizio delle sue rispettive mansioni. La presente copertura non sarà valida nel caso in cui e fino alla misura in cui la Società, abbia indennizzato l'Assicurato.

B: RIMBORSO ALL'AZIENDA

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società, nei limiti del massimale stabilito al punto 3 del Frontespizio di Polizza, per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta, rispetto alla decorrenza della polizza contro l'Assicurato durante il Periodo di Durata della Polizza in seguito ad Atti illeciti, reali o presunti, commessi dall'Assicurato nell'esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società, ma solo nel caso e nella misura in cui la Società abbia indennizzato, o sia consentito o richiesto a termini di legge alla Società di tenere indenne l'Assicurato della Perdita Pecuniaria.

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni della presente polizza, l'Assicuratore anticiperà i Costi di Difesa derivanti da tali Richieste di Risarcimento prima della loro definizione conclusiva.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Per Amministratore o Sindaco si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata o eletta quale membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il controllo sulla gestione, del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale della Società. Per Dirigente si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata dalla Società. Si precisa che nella definizione di Dirigente rientra anche la

persona preposta alla redazione dei documenti contabili societari in relazione agli obblighi imposti dalla legge 262/2005.

- 2.2 Per Assicurato si intende qualsiasi passato, presente o futuro Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società e di ogni sua Società controllata. La copertura verrà automaticamente estesa a tutti i nuovi Amministratori, Sindaci e Dirigenti dopo la data di inizio di validità della presente polizza. Il termine Assicurato comprenderà altresì qualsiasi dipendente della Società, le persona designate quali responsabili ai fini della sicurezza come specificamente indicate dal D.Lgs. 81/2008 dalle norme precedenti e dalle successive modifiche intervenute, la persona designata quale responsabile della privacy come indicato dalla legge n. 675/1996, dal D. Lgs 196-2003 e successive modifiche intervenute, qualsiasi membro dell'organismo Collegiale di Vigilanza (come disciplinato dal D. Lgs. 231/2001), purché l'Atto illecito a loro riferibile riguardi l'esercizio di funzioni manageriali e di supervisione. Per Assicurato si intende anche il Liquidatore delle Società controllate in Liquidazione Volontaria ove siano espressamente indicate e previa autorizzazione scritta da parte dell'Assicuratore. Il termine Assicurato comprenderà altresì qualsiasi dipendente della Società, riconosciuto responsabile quale Amministratore di fatto.
Sono altresì compresi nella definizione di Amministratore i soggetti che ricoprono nella Società analogo ruolo secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione (c.d. D&O).
- 2.3 Per Assicuratore si intende
- 2.4 Per Atto illecito si intende qualsiasi infrazione al dovere, abuso di fiducia, negligenza, errore, dichiarazione inesatta o erronea, dichiarazione fuorviante, omissione, inadempimento di doveri derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo e/o dello statuto od altri atti commessi, o che si presume siano stati commessi dall'Assicurato nell'esercizio delle rispettive funzioni, che determini nei loro confronti una Richiesta di Risarcimento.
- 2.5 Per singolo Atto illecito si intende un Atto illecito, o qualsiasi serie di Atti illeciti collegati tra loro, continuati o ripetuti, siano essi commessi dal singolo Assicurato o da più di un Assicurato e siano essi diretti verso una o più persone o coinvolgenti tali persone.
- 2.6 Per Contraente si intende la Società specificata al punto 1 del Frontespizio di polizza.
- 2.7 Per Costi di Difesa si intendono: le parcelle e le spese (compresa qualsiasi cauzione), sostenute con l'autorizzazione scritta dell'Assicuratore e derivanti esclusivamente da indagini, perizie, consulenze tecniche, liquidazioni, difese connessi a qualsiasi Richiesta di Risarcimento, ma ad esclusione della retribuzione di qualsiasi Assicurato.
- 2.8 Per Data di Continuità si intende la data specificata al Punto 6 del Frontespizio di polizza, ovvero è la data prima della quale è esclusa dalla presente polizza qualsiasi controversia legale in corso.

2.9 Per Operazione si intende uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- (i) quando la Contraente della polizza si fonde o s'incorpora o vende tutte o la maggior parte delle sue attività a terzi esterni al perimetro di gruppo della Contraente;
- (ii) quando qualsiasi persona o entità giuridica, individualmente o agendo di concerto acquisisce Titoli o quote in circolazione rappresentanti più del 50 per cento dei voti validi per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione della Contraente della polizza, o acquisisce altrimenti i diritti di voto corrispondenti a tale percentuale delle azioni.

2.10 Per Perdite Pecuniarie si intendono le somme per le quali gli Assicurati siano riconosciuti responsabili in relazione ad una o più Richieste di Risarcimento in seguito a sentenza giudiziale od altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali e/o giudiziali, effettuati previo il consenso scritto dell'Assicuratore (ed i Costi di Difesa inerenti). Per contro, le Perdite Pecuniarie non comprendono: multe, ammende e sanzioni pecuniarie civili o penali, imposte e qualsiasi somma per la quale l'Assicurato non sia responsabile legalmente, o rischi non assicurabili secondo la legislazione in base alla quale la presente polizza deve essere interpretata. Danni e costi derivanti da sentenze di condanna o da accordi extragiudiziali e/o giudiziali relativi a più di una Richiesta di Risarcimento contro l'Assicurato ma riconducibili ad un unico Atto illecito verranno considerati alla stregua di un'unica perdita.

2.11 Per Periodo di Durata della Polizza si intende il periodo di tempo specificato al Punto 2 del Frontespizio di polizza.

2.12 Per Periodo di Osservazione si intende quel periodo di tempo specificato nell'Estensione 4.3, decorrente dalla data di cessazione della presente polizza, durante il quale potrà essere notificata per iscritto all'Assicuratore qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata per la prima volta contro l'Assicurato durante detto periodo di tempo, in seguito a qualsiasi Atto illecito commesso prima dell'inizio del Periodo di Osservazione e comunque coperto dalla presente polizza.

2.13 Per Premio Annuale si intende l'ammontare del premio in vigore immediatamente prima della fine del Periodo di Durata della Polizza.

2.14 Per Richiesta di Risarcimento si intende:

- (i) qualsiasi atto introduttivo di procedimento civile, arbitrale, giudiziale intentato contro un Assicurato, al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
- (ii) qualsiasi richiesta scritta avanzata da parte di una persona fisica, Associazione o persona giuridica, (che non sia la Società o che non sia in nome o per conto della stessa), con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi Atto illecito specificato;
- (iii) qualsiasi azione penale o civile proposta in sede di procedimento penale intentata contro un Assicurato;
- (iv) qualsiasi procedimento stragiudiziale o amministrativo o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi Atto illecito commesso da un

- Assicurato;
- (v) qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato:
- (a) non appena tale Assicurato persona fisica sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui al suddetto punto 2.14 (i), (iii) o (iv); oppure
 - (b) nel caso di un'indagine relativa agli affari di un Assicurato persona fisica e condotta da qualsiasi autorità locale o internazionale che regolamenti specificamente l'offerta, l'acquisto o la vendita di Titoli, dopo la notifica a detto Assicurato persona fisica di un mandato di comparizione.

L'espressione Richiesta di Risarcimento include le Richieste di Risarcimento avanzate contro un Assicurato relative a Titoli (a meno di contraria disposizione) e le Richieste di Risarcimento inerenti a rapporti di lavoro subordinato.

Ai fini della presente polizza, le Richieste di Risarcimento derivanti da un singolo Atto illecito saranno considerate alla stregua di una singola Richiesta di Risarcimento.

- 2.15 Per Richiesta di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro si intende qualsiasi Richiesta di Risarcimento o serie di Richieste di Risarcimento correlate riguardante un dipendente, ex dipendente o potenziale dipendente della Società e emergente da qualsiasi effettivo o presunto licenziamento ingiustificato o illegittimo, effettiva o implicita estinzione del contratto o cessazione del rapporto d'impiego, impropria rappresentazione dell'impiego, colpevole omissione di assunzione o di promozione, colpevole deprivazione di opportunità di carriera, ingiustificato provvedimento disciplinare, mancato rilascio di accurate referenze professionali, mancanza nel garantire il ruolo o negligente valutazione del dipendente, qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali, ambientali o rivolte ai disabili (inclusa la presunta realizzazione di vessazioni nell'ambiente di lavoro), oppure discriminazione illegale, diretta o indiretta, intenzionale o involontaria, oppure omissione nel predisporre adeguate politiche e procedure per il personale.
- 2.16 Per Società si intende la Contraente della polizza ed ogni sua Società controllata, così come definita al successivo punto 2.18 del presente articolo.
- 2.17 Per Società collegata si intende qualsiasi Società di cui la Contraente posseda, al momento di inizio di validità della polizza operante durante tale periodo, direttamente o indirettamente attraverso una o più Società Controllate, almeno il 5% ma non più del 50% delle azioni o quote con diritto di voto emesse e circolanti; si precisa, tuttavia, che questa definizione non comprenderà nessuna Società collegata che sia quotata su qualsiasi mercato azionario negli Stati Uniti d'America. L'Assicurato avrà il diritto di sottoporre queste Società collegate alla valutazione dell'Assicuratore. Tali Società collegate potranno essere aggiunte mediante appendice a questa definizione. Tale aggiunta sarà subordinata a ricezione, valutazione ed accettazione di queste Società collegate e soggetta ad un premio addizionale che l'Assicuratore potrà richiedere.
- 2.18 Per Società controllate si intendono: le Società nelle quali la Contraente della polizza, alla data, o prima, della decorrenza della polizza - direttamente o indirettamente e cioè: tramite una o più delle sue Società controllate:

- (i) abbia il controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione; oppure:
- (ii) abbia il controllo di più della metà dei voti; oppure:
- (iii) detenga più della metà del capitale azionario emesso.

La copertura per qualsiasi Richiesta di Risarcimento contro un qualsiasi Amministratore, Sindaco o Dirigente di qualsiasi Società controllata si applicherà esclusivamente per l'Atto illecito o gli Atti illeciti commessi durante il periodo in cui tale Società poteva definirsi una Società controllata della Contraente ai sensi della presente polizza.

- 2.19 Per Titolo si intende qualsiasi nota, Titolo a reddito fisso, Titolo di credito, obbligazione, cambiale, documento di credito, azione o altro Titolo azionario o Titolo di debito della Società, compreso qualsiasi certificato di interesse o partecipazione, ricevuta, warrant o altro diritto di sottoscrizione o acquisto, certificato di voto, certificato di deposito ecc. relativi ad uno qualsiasi dei suddetti Titoli.

3. ESCLUSIONI

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la Richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Assicurati:

3.1 derivino da:

- (i) l'effettivo ottenimento di qualsiasi utile o vantaggio personale al quale l'Assicurato non avesse legalmente diritto;
- (ii) azioni commesse con colpa grave, dolose o fraudolente.

Al fine di determinare l'applicabilità delle esclusioni 3.1 (i) e (ii), gli Atti illeciti compiuti da qualsiasi Assicurato non saranno attribuiti a nessun altro Assicurato. Tali esclusioni si applicheranno unicamente se saranno comprovate attraverso un qualsiasi procedimento giudiziario, civile o penale, un procedimento amministrativo, attraverso indagini, arbitrati o altre controversie giudiziali nei confronti dell'Assicurato, o attraverso qualsiasi ammissione resa verbalmente o in forma scritta da un Assicurato in un tribunale o al di fuori di esso.

- 3.2 derivino da fatti già denunciati, o da Atti illeciti o da Atti illeciti correlati denunciati o esposti, in una qualsiasi Richiesta di Risarcimento che sia già stata notificata all'Assicuratore. Oppure derivino da circostanze delle quali sia già stata data notizia ad altro Assicuratore in base ad una polizza di cui la presente costituisca un rinnovo o una sostituzione;

- 3.3 derivino da qualsiasi controversia legale, in corso prima della Data di Continuità delle controversie legali in corso o antecedenti specificate al Punto 6 del Frontespizio di polizza, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia.

Ai fini della presente esclusione, il termine "controversia legale" include, ma non è limitato a, qualsiasi procedura civile, penale, amministrativa o di una autorità di controllo o Garante, qualsiasi indagine, ispezione, inchiesta ufficiale, procedura

arbitrale o di arbitrato o di aggiudicazione.

- 3.4 derivino da qualsiasi atto od omissione posti in essere dagli Assicurati nelle rispettive funzioni di Amministratori, Sindaci o Dirigenti di Società od enti diversi dalla Società;
- 3.5 derivino da lesioni fisiche, indisposizione o malattia, decesso o sofferenza psicologica di qualsiasi persona, o danni arrecati a qualsiasi bene materiale, o distruzione di esso, compresa un'azione che lo renda inutilizzabile. In ogni caso qualsiasi Richiesta di Risarcimento attinente a sofferenza psicologica non sarà esclusa per quanto riguarda le Richieste di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro subordinato;
- 3.6 siano conseguenza di Atti illeciti di Amministratori, Sindaci o Dirigenti nella veste di amministratore di qualsiasi fondo pensioni, piano di condivisione degli utili o piano previdenziale aziendale.
- 3.7 siano avanzate in USA e/o Canada, promosse da o per conto di qualsiasi Assicurato oppure dalla Società o per conto di essa, fermo restando che la presente esclusione non si applicherà nel caso di:
 - (i) una Richiesta di Risarcimento promossa da o per conto della Società contro qualsiasi Assicurato tramite indicazione o richiesta scritta e dopo uno specifico voto degli azionisti della Società di avanzare tale risarcimento, fermo restando che la presente Richiesta di Risarcimento sia stata promossa senza l'assistenza, l'intervento, l'incoraggiamento o l'attiva partecipazione di qualsiasi Assicurato contro cui tale Richiesta di Risarcimento è stata avanzata;
 - (ii) un'azione derivata di azionisti promossa o mantenuta per conto della Società senza l'incoraggiamento o la partecipazione di un Assicurato o di qualsiasi amministratore, dirigente, sindaco, governor o responsabile con carica equivalente della Società;
 - (iii) una Richiesta di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro promossa da qualsiasi Assicurato;
 - (iv) una Richiesta di Risarcimento promossa da qualsiasi ex Assicurato della Società che non abbia prestato servizio in qualità di amministratore, dirigente, sindaco, governor, membro del comitato direttivo, membro del consiglio di amministrazione, General Counsel o Risk Manager (o responsabile con carica equivalente), debitamente eletto o nominato, alle dipendenze o come consulente della Società per almeno quattro (4) anni prima che detta Richiesta di Risarcimento sia stata avanzata per la prima volta nei confronti di un qualsiasi Assicurato
- 3.8 siano direttamente o indirettamente imputabili o in qualunque modo si riferiscano a Perdite Pecuniarie derivanti dall'esercizio, da parte della Società, da parte di Società collegate o degli Assicurati, di specifiche attività operative o professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze. La suddetta Esclusione non sarà applicata a Richieste di Risarcimento avanzate direttamente o per conto della Società da un possessore di Titoli della Società, in quanto tale, nella forma di una azione diretta, derivata, promossa tramite azione sociale deliberata dall'assemblea degli azionisti o «class action», avanzate nei confronti

dell'Assicurato che si basino su una presunta mancanza di controllo di un Assicurato che abbia eseguito o abbia mancato di eseguire specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze, a condizione che tale richiesta sia avanzata indipendentemente da e senza la partecipazione o l'assistenza o l'intervento diretto della Società o di un Assicurato.

- 3.9 derivi da, a o coinvolga in qualche modo, direttamente o indirettamente, la reale, presunta, imminente o minacciata discarica, dispersione, liberazione o fuga di sostanze inquinanti; oppure qualsiasi direttiva o richiesta diretta ad ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare sostanze inquinanti, sostanze nucleari o residui nucleari. Resta inteso che la presente esclusione non si applica a: (1) Costi di Difesa, diversi dai Costi di Difesa sostenuti in relazione ad una Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli, fermo il sottolimito specificato all'articolo 3(ii) del Frontespizio di polizza; e (2) Richieste di Risarcimento relative a Titoli ad eccezione delle Richieste di Risarcimento USA; (3) Richieste di Risarcimento presentate contro gli Assicurati da azionisti della Società direttamente o indirettamente riferibili a Perdite Pecuniarie della Società o degli azionisti della stessa, a meno che alla data di decorrenza (o alla data di rinnovo) la Società, gli Assicurati o qualsiasi dipendente della Società con responsabilità in materia di ambiente / inquinamento fosse a conoscenza di circostanze o degli Atti illeciti che avrebbero potuto generare una Richiesta di Risarcimento nei confronti della Società o gli Assicurati.
- 3.10 derivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 59 della legge 24 dicembre 2007, n° 244 (legge finanziaria 2008) dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la Responsabilità Amministrativa per danni cagionati allo Stato ed ad Enti Pubblici e la Responsabilità Contabile.

4. ESTENSIONI

Tutte le definizioni, condizioni, limitazioni ed esclusioni di questa polizza saranno applicate alle seguenti estensioni:

4.1 Presenza ad indagini ed esami

La presente polizza fornirà inoltre copertura per le parcelle e le spese legali, ragionevoli, sostenute con la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore, derivanti dall'obbligo per legge, per qualsiasi Assicurato della Società, di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili volti nei confronti della Società.

Fatto salvo quanto sopra, la copertura prestata in base alla presente estensione 4.1 non includerà oneri, costi o spese attribuibili a qualsiasi indagine, interrogatorio o accertamento ufficiale o altra procedura analoga derivante da un evento che, anziché influire principalmente sulla Contraente, abbia un impatto sul settore in cui la Contraente svolge le sue attività.

Qualora l'Assicurato della Società ritenga che, a seguito di tale indagine, interrogatorio, accertamento ufficiale o altra procedura analoga, esistano circostanze che è ragionevole prevedere possano dare origine ad una Richiesta di Risarcimento, sarà necessario dare avviso scritto all'Assicuratore delle circostanze e dei motivi che inducono a prevedere

una Richiesta di Risarcimento, fornendo dettagli esaustivi quanto a date e persone coinvolte in conformità del punto 5.5 delle Condizioni Generali.

Resta inoltre inteso che la massima esposizione totale in aggregato dell'Assicuratore per oneri, costi e spese prevista dalla presente estensione è specificamente limitata al 50% del massimale indicato al punto 3 del Frontespizio e con un massimo di Euro 2.000.000,00 ("sottolimito di garanzia"). Tale sottolimito è compreso nel e non aggiunto al massimale aggregato totale di cui al punto 3 del Frontespizio e in nessun caso servirà ad aumentare l'esposizione dell'Assicuratore indicata nel Frontespizio.

4.2 Nuove Società controllate

La copertura fornita dalla presente polizza si intende estesa a qualsiasi Società controllata che venga acquisita o creata per la prima volta dalla Contraente dopo la data di decorrenza della presente polizza, a meno che tale Società controllata:

- (i) sia costituita negli Stati Uniti d'America, o in qualsiasi stato, territorio o possedimento USA; o
- (ii) abbia Titoli quotati in una qualsiasi borsa valori o in qualsiasi mercato mobiliare degli Stati Uniti d'America, o di qualsiasi stato, territorio o possedimento USA (incluso il mercato fuori-borsa (Over The Counter, OTC)); o
- (iii) (a) sia un'entità giuridica pubblicamente quotata ma non sia quotata in una borsa valori degli Stati Uniti d'America o di qualsiasi stato, territorio o possedimento USA; e
(b) abbia un attivo totale consolidato superiore al 20% dell' attivo totale consolidato della Società; o
- (iv) appartenga al settore delle istituzioni finanziarie; o
- (v) abbia patrimonio netto negativo o sia in liquidazione.

Se una Società controllata acquisita di recente o neocostituita non soddisfa una o più delle condizioni del suddetto punto 4.2, tale Società usufruirà della copertura Assicurativa in quanto Società controllata ai sensi della presente polizza ma soltanto per un periodo di trenta (30) giorni

dalla data in cui la Contraente ha acquisito o costituito detta Società controllata oppure fino alla data di scadenza del periodo di validità della polizza (se tale data è anteriore), a condizione che la Contraente versi l'eventuale premio addizionale richiesto dall'Assicuratore. L'Assicuratore può estendere la copertura agli Assicurati di tale Società controllata oltre il periodo di trenta (30) giorni, nel caso in cui durante il periodo di trenta (30) giorni la Contraente richieda per iscritto all'Assicuratore un'estensione di copertura per tale Società controllata e la Contraente fornisca all'Assicuratore dettagli sufficienti a consentirgli di valutare e stimare il suo potenziale aumento del rischio e accetti l'eventuale premio addizionale e le eventuali modifiche di polizza richieste dall'Assicuratore in relazione alla nuova Società controllata.

La copertura prestata agli Assicurati di qualsiasi Società controllata è subordinata al pagamento da parte della Contraente, entro la data stabilita, dell'eventuale premio addizionale richiesto dall'Assicuratore in relazione a tale Società controllata.

Salvo diverso accordo formalizzato in un'apposita appendice di polizza, la copertura di

qualsiasi Richiesta di Risarcimento contro un Assicurato di una qualsiasi Società controllata si applicherà esclusivamente per l'Atto illecito o gli Atti illeciti commessi mentre tale entità giuridica può definirsi una Società controllata della Contraente. Dietro presentazione di una richiesta scritta l'Assicuratore può tuttavia decidere, dopo avere valutato e stimato il maggiore rischio corso e previo ricevimento del premio addizionale che l'Assicuratore stabilirà, di estendere la copertura Assicurativa, mediante appendice scritta, per l'Atto illecito o gli Atti illeciti commessi prima che la Contraente acquisisse la Società controllata.

4.3 Periodo di Osservazione

Alla scadenza della presente polizza le parti potranno concordare la ripetizione del servizio assicurativo per un ulteriore periodo avente la medesima durata inizialmente prevista in polizza.

Se alla sopraindicata scadenza l'Assicuratore si rifiutasse di accordare la ripetizione del servizio assicurativo, così come se la Contraente ritenesse di non avvalersi di tale facoltà la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un Periodo di Osservazione pagando il premio addizionale:

- (i) 12 mesi pagando il 25% del Premio Annuale intero; oppure:
- (ii) 24 mesi pagando il 50% del Premio Annuale intero; oppure:
- (iii) 36 mesi pagando il 75% del Premio Annuale intero; oppure:
- (iv) 48 mesi pagando il 100% del Premio Annuale intero; oppure:
- (v) 60 mesi pagando il 125% del Premio Annuale intero; oppure:
- (vi) 72 mesi pagando il 150% del Premio Annuale intero.

Per fruire del Periodo di Osservazione, la Contraente deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 30 giorni successivi dalla data di scadenza della polizza, e deve versare il premio addizionale entro 30 giorni successivi dalla data di scadenza. Il premio addizionale non è soggetto a rimborso e il Periodo di Osservazione non può essere annullato.

Se ha luogo una Operazione, la Contraente non avrà diritto ad "acquistare" un Periodo di Osservazione con le modalità suddette. Tuttavia la Contraente avrà il diritto, entro 30 giorni dalla fine del Periodo di Durata della Polizza, di richiedere all'Assicuratore l'offerta per un Periodo di Osservazione di durata sino a 72 mesi. L'Assicuratore offrirà un Periodo di Osservazione con i termini, le condizioni ed il premio che riterrà opportuni, secondo criteri ragionevoli.

4.4 Periodo di Osservazione – Alla scadenza finale della polizza

Alla scadenza finale della polizza, qualora la Contraente, per l'assegnazione del nuovo contratto di assicurazione, debba avvalersi in base alle disposizioni di legge vigenti di una procedura ad evidenza pubblica, la Contraente stessa avrà il diritto di avvalersi di un Periodo di Osservazione pagando il premio addizionale previsto all'art. 4.3, e deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 30 giorni successivi dalla data di scadenza della polizza.

4.5 Eredi, patrimonio e rappresentanti legali

Se un Assicurato muore, perde la capacità giuridica di agire, diviene insolvente o viene dichiarato fallito, la presente polizza viene estesa alle Perdite Pecuniarie derivante da

qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata e contenente rivendicazioni nei confronti del patrimonio, degli eredi o dei rappresentanti legali dell'Assicurato in relazione a qualsiasi Atto illecito commesso da tale Assicurato.

4.6 Responsabilità civile per beni comuni

La presente polizza viene estesa alla perdita derivante da qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata contro il coniuge legittimo (divenuto tale in base alla legge codificata od alla common law, o in virtù di qualsiasi giurisdizione applicabile nel mondo) di un Assicurato, in relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante dal suo stato di coniuge di un Assicurato, compresa qualsiasi Richiesta di Risarcimento nella quale si chiedi il risarcimento di danni recuperabile dai beni acquisiti in regime di comunione legale dei beni, o da beni in comproprietà sia dell'Assicurato che del coniuge, limitatamente a Richiesta di Risarcimento relativa all'Atto illecito o agli Atti illeciti commessi dall'Assicurato.

4.7 Amministratori ritirati per fine mandato

Alla cessazione della presente polizza se non viene richiesto alcun Periodo di Osservazione ai sensi della Estensione 4.3 o 4.4, sarà garantito ai sensi della presente polizza un Periodo di Osservazione di 72 mesi successivo alla data di cessazione dell'Assicurazione. Durante tale periodo sarà possibile notificare all'Assicuratore qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata per la prima volta nei confronti di qualsiasi Amministratore che sia cessato dalle sue funzioni per motivi di pensionamento o di naturale scadenza di mandato prima della data di mancato rinnovo della presente polizza e comunicata per iscritto all'Assicuratore durante il periodo di validità della polizza (Periodo di Osservazione) ma soltanto in relazione agli Atti illeciti commessi da tali Assicurato prima della data del mancato rinnovo e altrimenti coperti ai sensi dei termini e delle condizioni della presente polizza. Tutte le Perdite Pecuniarie in aggregato conseguenti a tutte le Richieste di Risarcimento contro tali Assicurati che rientrino nel disposto della presente estensione sono soggette al sottolimito eventualmente specificato all'articolo 3(ii) del Frontespizio di polizza. La presente estensione non è prevista nel caso di una Operazione.

4.8 Richiesta di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro

La presente polizza viene estesa al pagamento delle Perdite Pecuniarie degli Assicurati, che derivino da una qualsivoglia Richiesta di Risarcimento Inerenti a Rapporti di Lavoro (con la Società), avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il periodo di polizza per Atti illeciti commessi dagli Assicurati, subordinatamente a termini, condizioni ed esclusioni del presente articolo e della polizza.

Ai soli fini della presente estensione la definizione di Assicurato viene estesa a tutti i dipendenti della Società.

La presente estensione viene prestata con estensione territoriale come indicato al punto 7 del frontespizio di polizza.

5. CONDIZIONI GENERALI

5.1 Dichiarazioni contenute nel questionario

Garantendo la copertura a qualsiasi Assicurato, l'Assicuratore tiene conto delle informazioni precontrattuali fornite dalla Società Tali documenti, dichiarazioni, dettagli, allegati ed informazioni sono le basi per la copertura e saranno considerati parte integrante e costitutiva di questa polizza.

In relazione alle dichiarazioni e ai dettagli contenuti nel questionario, nessuna dichiarazione fatta da un qualsiasi Assicurato o informazione di cui un qualsiasi Assicurato è in possesso sarà imputabile a qualsiasi altro Assicurato, ove si debba stabilire se una qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata nei confronti di tale altro Assicurato sia oggetto di copertura Assicurativa.

5.2 Variazioni del rischio durante il Periodo di Durata della Polizza

- (i) Se, durante il Periodo di Durata della Polizza, ha luogo un'Operazione, la copertura fornita in base alla presente polizza si applicherà esclusivamente agli Atti illeciti commessi prima della data effettiva della Operazione.

5.3 Massimali

Il massimale specificato al Punto 3 del Frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile per tutte le Perdite Pecuniarie, derivanti da tutte le Richieste di Risarcimento presentate contro tutti gli Assicurati in base a tutte le coperture della presente polizza. Il massimale per il Periodo di Osservazione sarà parte del massimale totale per il periodo di polizza e non in aggiunta ad esso. I Costi di Difesa sono entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza e sono da intendersi in eccesso al massimale di cui al Punto 3 del Frontespizio di polizza.

Tuttavia l'Assicurato può riservarsi la facoltà di utilizzare, fino ad esaurimento, il massimale per Perdite Pecuniarie per sostenere quei Costi di Difesa che superino il limite del quarto del massimale. In tal caso il massimale per Perdite Pecuniarie sarà ridotto di pari importo.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

5.4 Franchigia

L'Assicuratore risponderà delle Perdite Pecuniarie esclusivamente qualora le Perdite Pecuniarie superino l'ammontare della franchigia stabilita al Punto 4 del Frontespizio di polizza, rimanendo tale ammontare non Assicurato a carico della Società e/o degli Assicurati e ciò con riferimento a tutte le Perdite Pecuniarie di cui al punto l'oggetto dell'Assicurazione 1(A) e 1(B) nei casi in cui l'indennizzo da parte della Società sia richiesto o permesso o non vietato ai sensi di legge.

Un unico ammontare di franchigia verrà applicato alle Perdite Pecuniarie derivanti da tutte le Richieste di Risarcimento relative ad un singolo Atto illecito o ad Atti illeciti connessi.

5.5 Modalità di comunicazione e notifica di una Richiesta di Risarcimento

- (i) La notifica di una Richiesta di Risarcimento o di circostanze che possono dar luogo ad una Richiesta di Risarcimento deve essere trasmessa per iscritto a Se la comunicazione viene inviata per posta, la data di

spedizione sarà considerata come data di comunicazione e ne costituirà prova.

- (ii) L'Assicurato dovrà, come condizioni per l'insorgere delle obbligazioni dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore in cui lo informa di qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata contro un assicurato:
 - (a) in qualsiasi momento durante il Periodo di Durata della Polizza o durante il Periodo di Osservazione;
oppure:
 - (b) entro 30 giorni dalla fine del Periodo di Durata della Polizza o del Periodo di Osservazione, a condizione che di tale Richiesta o tali Richieste di Risarcimento venga data notizia entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tale richiesta o tali Richieste di Risarcimento sono state presentate per la prima volta contro un Assicurato.
- (iii) Se, durante il Periodo di Durata della Polizza o il Periodo di Osservazione, viene trasmessa all'Assicuratore - conformemente ai termini e le condizioni di questa polizza - una comunicazione scritta in cui lo si informa di una Richiesta di Risarcimento presentata contro un Assicurato, qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante da fatti denunciati nella Richiesta di Risarcimento precedentemente trasmessa all'Assicuratore o denunciante un unico Atto illecito che è lo stesso Atto illecito denunciato nella Richiesta di Risarcimento precedentemente notificata o è correlato ad esso, sarà considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata all'Assicuratore alla data in cui è stata trasmessa la prima comunicazione.
- (iv) Se, durante il Periodo di Durata della Polizza o il Periodo di Osservazione, l'Assicurato viene a conoscenza di fatti e circostanze in base alle quali sia ragionevolmente possibile prevedere che ne derivi una Richiesta di Risarcimento contro un Assicurato, e trasmette una comunicazione scritta all'Assicuratore informandolo dei suddetti fatti e circostanze e spiegandogli i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di Risarcimento, con tutti i dettagli relativi a tali fatti e circostanze, alle date ed alle persone coinvolte, qualsiasi Richiesta di Risarcimento che venga successivamente presentata contro un Assicurato e notificata all'Assicuratore, derivante da tali circostanze o denunciante un qualsiasi Atto illecito che sia lo stesso Atto illecito denunciato o implicato da queste circostanze, o sia correlato a tale atto, sarà considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata all'Assicuratore alla data in cui è stata trasmessa per la prima volta la notifica delle circostanze.

5.6 Anticipo dei Costi di Difesa

L'Assicuratore anticiperà all'Assicurato od alla Società i Costi di Difesa previsti da tutte le coperture fornite dalla presente polizza prima della definizione conclusiva della Richieste di Risarcimento, nella misura in cui tali costi siano superiori alla franchigia applicabile ai sensi di legge e in funzione della giurisdizione applicabile, qualunque essa sia.

Le somme anticipate dall'Assicuratore verranno restituite all'Assicuratore dalla Società o dall'Assicurato, separatamente e nei limiti dei rispettivi interessi, nel caso che - e nella misura in cui - la Società e l'Assicurato non abbiano diritto al pagamento della perdita in base ai termini e alle condizioni di questa polizza.

Nel caso in cui - e nella misura in cui - alla Società sia stato permesso o imposto di risarcire l'Assicurato ma la Società, per una qualsiasi ragione, non l'abbia fatto, l'Assicuratore anticiperà all'Assicurato tutti i Costi di Difesa per conto della Società. In questo caso, tuttavia, l'importo della franchigia specificato al Punto 4 del Frontespizio di polizza verrà restituito dalla Società all'Assicuratore.

5.7 Modalità di conduzione della difesa

L'Assicurato potrà comunque scegliere il nominativo del proprio difensore, l'approvazione da parte dell'assicuratore di tale difensore non potrà essere negata senza ragione, a condizione che all'assicuratore sia concesso di associarsi efficacemente nella difesa e nella negoziazione di transazioni relative a qualsiasi richiesta di risarcimento al fine di raggiungere una decisione su basi di ragionevolezza.

L'Assicurato ha il diritto ed il dovere di difendersi contro qualsiasi Richiesta di Risarcimento e di contestarla. L'Assicuratore avrà il diritto di cooperare in modo efficace con l'Assicurato alla difesa ed alla composizione extragiudiziale di qualsiasi Richieste di Risarcimento che si preveda ragionevolmente che debba coinvolgere l'Assicuratore, ad esempio, in via meramente esemplificativa e non limitativa, la cooperazione efficace nella negoziazione di un accordo extragiudiziale con la controparte.

E' condizione per l'insorgere della responsabilità dell'Assicuratore per Perdite Pecuniarie derivanti da una Richiesta di Risarcimento, il fatto che l'Assicurato non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo per una composizione extragiudiziale con la controparte, non aderisca ad alcuna richiesta di danni e non si accoli alcun costo di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. L'approvazione da parte dell'Assicuratore non potrà essere negata senza ragione, a condizione che all'assicuratore sia concesso di associarsi efficacemente nella difesa e nella negoziazione di transazioni relative a qualsiasi richiesta di risarcimento al fine di raggiungere una decisione su basi di ragionevolezza.

La Società e l'Assicurato coopereranno con l'Assicuratore senza riserve e gli forniranno tutte le informazioni che potranno essere loro richieste ragionevolmente (ciò costituisce condizione sospensiva ai fini della responsabilità dell'Assicuratore per la perdita derivante dalla Richiesta di Risarcimento). Nel caso che nasca una controversia tra l'Assicuratore e l'Assicurato in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio o impugnare un provvedimento, né la Società né l'Assicurato saranno obbligati ad opporsi al procedimento giudiziario, a meno che ciò venga deliberato da un arbitro (che verrà scelto di comune accordo). I costi dell'arbitro saranno a carico dell'Assicuratore.

5.8 Ripartizione del danno

- (i) L'Assicuratore non ha alcun obbligo in base alla presente polizza in relazione ai Costi di Difesa sostenuti dalla Società, se non per Costi di Difesa in relazione alla

copertura B (Rimborso All'Azienda), o a qualsiasi sentenza emessa contro la Società o qualsiasi accordo extragiudiziale stipulato dalla Società, o alcuna obbligazione in merito al risarcimento di perdite derivanti da qualsiasi responsabilità legale che la Società ha nei confronti del terzo ricorrente. Di conseguenza, in relazione a:

- (a) i Costi di Difesa sostenuti da;
- (b) qualsiasi composizione extragiudiziale congiunta effettuata da; e/o;
- (c) qualsiasi sentenza, passata in giudicato, di condanna per responsabilità solidale contro:

la Società e qualsiasi Assicurato, la Società e l'Assicurato e l'Assicuratore si impegnano ad adoperarsi al meglio delle loro possibilità per un'equa e corretta ripartizione degli importi tra la Società e l'Assicurato e l'Assicuratore, tenendo conto delle rispettive esposizioni legali e finanziarie e dei relativi benefici ottenuti dall'Assicurato e dalla Società.

- (ii) Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di Risarcimento coinvolga sia rischi coperti dalla polizza che rischi non coperti, i Costi di Difesa ed i costi connessi con sentenze di condanna e/o accordi extragiudiziali verranno ripartiti in modo equo e corretto tra la Società, l'Assicurato ed Assicuratore, tenendo conto delle relative esposizioni legali e finanziarie attribuibili alle materie coperte ed alle materie non coperte in base alla presente polizza.
- (iii) Nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo in merito all'importo dei Costi di Difesa che, in base alla presente polizza, devono essere anticipati all'Assicurato, l'Assicuratore anticiperà una somma pari all'importo che l'Assicuratore stesso dichiarerà essere equo e corretto, finché non venga raggiunto un accordo per una cifra differente, o non venga stabilita una cifra differente in base alle disposizioni di questa polizza ed alle leggi applicabili.

5.9 Surrogazione

Nel caso di un qualsiasi pagamento effettuato in base a qualsiasi articolo della presente polizza, l'Assicuratore subentrerà all'Assicurato, per l'importo di tale pagamento, per quanto riguarda tutti i suoi diritti di recupero; inoltre l'Assicurato firmerà tutti documenti richiesti e farà tutto quanto è necessario per assicurare e preservare tali diritti, compresa la firma dei documenti necessari a consentire all'Assicuratore di sostenere efficacemente le proprie tesi in tribunale a nome dell'Assicurato.

Rimane convenuto tra le parti che in nessun caso l'Assicuratore eserciterà i propri diritti di surrogazione nei confronti di un Assicurato ai sensi della presente polizza a meno che tale Assicurato sia incorso in quanto indicato al punto 3.1 (i) e 3.1 (ii)

5.10 Altra Assicurazione

A meno che ciò non sia in contrasto con la legge, qualsiasi assicurazione fornita da questa polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile, prevista per la presente Contraente.

5.11 Avviso e Autorità

Fatto salvo quanto previsto in qualsiasi articolo della presente polizza, la Contraente conviene che agirà per conto di tutti gli Assicurati per quanto riguarda: il pagamento ed il ricevimento della notifica di Richiesta di Risarcimento, la risoluzione della polizza, o

il pagamento dei premi ed il ricevimento di qualsiasi premio rimborsabile in base a questa polizza, la negoziazione, il ricevimento e l'accettazione di appendici e l'invio ed il ricevimento di qualsiasi comunicazione prevista da questa polizza. Gli Assicurati convengono che in questi casi la Contraente della polizza agirà per loro conto.

5.12 Cessione

I cambiamenti, le modifiche o la cessione di un diritto derivante dalla presente polizza non saranno efficaci a meno che non vengano effettuati mediante un'appendice scritta allegata alla polizza, firmata dall'Assicuratore.

5.13 Scelta della legge applicabile

Qualsiasi interpretazione di questa polizza relativa alla sua costruzione giuridica, validità o efficacia verrà effettuata, ove non stabilito diversamente, conformemente con le leggi dello Stato Italiano.

5.14 Foro Competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Contraente.

5.15 Esclusione Nord America

Si conviene tra le parti che l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento nei confronti degli Assicurati nel caso in cui l'azione legale o la controversia:

- i) sia avanzata in una corte costituita negli USA o in Canada
- ii) derivi dalle attività della Società negli USA o in Canada
- iii) sia relativa a Società controllate o collegate in USA o Canada

5.16 Clausola Broker

Il Contraente incarica la Marsh S.p.A. della gestione ed esecuzione della presente polizza in qualità di Broker ai sensi della L.792/84 come modificata dal D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private) relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate dal Broker; che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker, fermo restando l'efficacia liberatoria a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato; che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con la Società, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti con aliquota prowigionale pari al 9% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione.